

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4714**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

**e dal Ministro dell'ambiente**

(BORDON)

**di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
e del commercio con l'estero**

(LETTA)

**e col Ministro della sanità**

(VERONESI)

*(V. Stampato Camera n. 7119)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 5 luglio 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 luglio 2000*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

—————

## INDICE

Disegno di legge. . . . .	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge. . . . .	»	6
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati . . . . .	»	7

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2000, N. 160

*All'articolo 1, comma 1, le parole: «1° gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2001».*

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2000.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, che disciplina gli interventi di bonifica ad iniziativa degli interessati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per l'attivazione della procedura di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto n. 471 del 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, è differito al 1° gennaio 2001.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati**

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, è differito al **31 marzo** 2001.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2000.

CIAMPI

AMATO – BORDON – LETTA – VERONESI

Visto, *il Guardasigilli*: PASSINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)